COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 311

Sull'ordine dei lavori:

FARALLI 311
PRESIDENTE 311
DIAZ LAURA 311
BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . . . 312

Disegno di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale. (1819) 312

PRESIDENTE . . 312, 313, 314, 315, 316, 317
ANDERLINI 312, 314, 315, 317
TOGNONI 313, 316, 317
FARALLI 313
INVERNIZZI 314, 315, 316, 317
BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 314, 315, 316
DE MEO 317

La seduta comincia alle 9,30.

VACCHETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Martino Carmine, Graziosi e Lucifero.

Sull'ordine dei lavori.

FARALLI. Vorrei pregare il nostro Presidente di sollecitare la discussione in Aula del disegno di legge sugli olii vegetali; discussione tanto più necessaria in quanto – proprio in questi giorni – prendiamo notizia dalla stampa dello scandalo di quelle ditte che sono state denunciate dalla Finanza per la saponificazione del burro e dell'olio. L'episodio è talmente enorme, ha impressionato talmente l'opinione pubblica, che non si capisce come da parte delle autorità di Milano o dell'autorità centrale non si siano pubblicati i nomi delle ditte frodatrici e di tutte le altre ditte che hanno contravvenuto alla legge.

Approfittando della presenza dell'onorevole Sottosegretario vorrei chiedergli di farsi eco presso il Governo affinché vengano comunicati ai parlamentari i nominativi delle ditte denunciate dalla Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la richiesta di informazioni al Governo ritengo che la procedura più ortodossa sia quella dell'interrogazione.

Circa il sollecito per la discussione in Aula della legge sugli oli, assicuro il collega Faralli del mio interessamento.

DIAZ LAURA. Mi associo senza riserve, a nome del nostro gruppo, a quanto chiesto

dal collega Faralli. Ho presentato in proposito una interrogazione, ma sarebbe opportuno un intervento più rapido, perché la risposta ad una interrogazione richiede tempo. Non deve essere tenuto nascosto il nome delle ditte frodatrici, e questo soprattutto per una ragione morale. Credo anch'io che, indipendentemente da interrogazioni, il Governo dovrebbe darne subito notizia, e comunicare i provvedimenti che sono stati presi a carico dei colpevoli; al tempo stesso, è necessario affrettare il più possibile la discussione della legge che interessa la materia.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Farò il possibile perché il Governo, al più presto, possa portare a conoscenza dell'opinione pubblica i nomi dei contraffattori. È fondamentale che si mantenga una assoluta moralità nel campo della produzione alimentare.

Seguito della discussione del disegno di legge: Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale (1819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale ».

Come i colleghi ricorderanno, la discussione generale di questo disegno di legge, riaperta in seguito alle dichiarazioni del Governo, è stata praticamente completata.

Ricordo che i colleghi in numerose occasioni – sia che si parlasse di finanziamenti al commercio, sia che si parlasse di finanziamenti all'industria o all'artigianato – hanno auspicato che si superassero le pastoie del sistema bancario, che richiede visibili e pesanti garanzie per ogni operazione. Ebbene, questo disegno di legge, anche se in misura ovviamente limitata, risponde proprio a questa esigenza: in casi di particolare rilevanza economica e sociale consente di fare a meno delle tradizionali garanzie, e di concedere finanziamenti per mantenere in vita delle aziende la cui chiusura sarebbe dannosa per la comunità.

Penso quindi che, opportunamente emendato, questo disegno di legge, presentato già dal 12 dicembre 1959, possa essere finalmente approvato, tanto più che i fondi sono stati reperiti, la copertura finanziaria c'è, il parere della Commissione Finanze e tesoro è favorevole.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'Istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 3, può effettuare operazioni di finanziamento a favore di imprese industriali, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenerlo sui fondi propri dell'Istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale ».

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Il primo, presentato dagli onorevoli Ceravolo Domenico, Castagno, Anderlini, Diaz Laura e Failla, è il seguente:

« *Dopo le parole*: a favore di, *aggiungere le parole*: piccole e medie ».

Non so se sia opportuno limitare in modo così rigido l'ambito di applicazione della legge con questo primo emendamento: forse sarebbe meglio inserire anche la parola: « prevalentemente », come abbiamo fatto per altre leggi. Può verificarsi il caso di una azienda un poco più che media, esclusa dai finanziamenti previsti da questa legge.

Penso che emendando l'articolo con l'inserimento di « prevalentemente piccole e medie » noi esprimiamo adeguatamente lo spirito della legge senza porre un legame troppo rigido all'attività dell'Istituto. Oppure potremmo inserire la dizione « con particolare riguardo alle piccole e medie ».

ANDERLINI. Lei sa, signor Presidente, che la nostra costante preoccupazione è che dei finanziamenti previsti da questa legge non si avvantaggino soltanto poche grosse industrie.

PRESIDENTE. Ma possiamo controllare l'applicazione della legge attraverso il comitato istituito dalla legge 30 luglio 1959, n. 603.

ANDERLINI. Preferirei, in ogni caso, la espressione « prevalentemente » anziché « con particolare riguardo ».

TOGNONI. La questione se inserire questa espressione « prevalentemente » oppure accettare l'emendamento così com'è, coinvolge tutto l'orientamento da dare alla legge. Se accettiamo il « prevalentemente » noi diamo alla legge un orientamento di massima per cui il Governo può benissimo decidere di concedere questi finanziamenti e queste agevolazioni alle imprese più grosse. Tutta la discussione di questo disegno di legge verte invece sui modi di aiutare la piccola industria e l'artigianato. Il nostro Presidente ha detto giustamente che, per la prima volta, si introduce un principio nuovo in materia di garanzia. La discussione che abbiamo fatto circa gli aiuti da dare alla piccola industria e all'artigianato ha avuto appunto questo oggetto: noi facciamo delle belle leggi, che prevedono facilitazioni, contributi, mutui, finanziamenti; ma le imprese più povere e gli artigiani non possono avvantaggiarsi di queste facilitazioni perché non hanno sufficienti garanzie.

Ora accade che la prima volta in cui si introduce questo principio innovatore, lo introduciamo proprio in favore delle aziende industriali, che certamente possono trovarsi anche esse in difficoltà, ma – sicuramente – mai paragonabili a quelle che incontrano le piccolissime aziende. Ecco l'importanza dell'emendamento Anderlini: tutta la legge assumerà un significato diverso a seconda che l'approviamo o meno. Ecco perché credo sia importante discutere questo emendamento.

Se precisiamo « piccole e medie » industrie, è chiaro che la legge ha un orientamento definito: ciò significa che le facilitazioni previste dalla legge sono destinate soltanto alle piccole e medie industrie, mentre vengono escluse le grosse industrie, le quali del resto non mancano di garanzie e sono favorite inoltre dalla citata legge n. 623 che abbiamo approvato prima delle vacanze parlamentari.

Per questo insisto perché l'articolo 1 sia modificato secondo l'emendamento Anderlini puro e semplice.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a due concezioni diverse di questa legge: una che ne fa un prolungamento della legge 30 luglio 1959, n. 623, e un'altra che ne fa una integrazione di tutto il sistema mobiliare.

Questa legge copre l'ambito della legge n. 623, ma anche l'ambito dei normali finanziamenti I.M.I. Non so se ci convenga restringerne così la portata. Inserendo l'espressione « prevalentemente » non si lascerebbero scoperti i finanziamenti che non rientrano nella legge n. 623.

FARALLI. Voglio precisare che le aziende che non sono medie – per rimanere nel terreno delle aziende grandi – non hanno bisogno di una particolare legislazione, perché questa già esiste.

La legge a favore del medio credito per aziende medie prevede finanziamenti che possono giungere fino a cinquecento milioni: ci sono infatti delle imprese che hanno ottenuto – e giustamente – assegnazioni di cinquecento milioni. Ma quando si arriva a finanziamenti di queste dimensioni l'azienda non ha più bisogno dei finanziamenti che rientrano invece nell'ambito delle piccole e medie aziende: in base alla disciplina legislativa attuale chi ha bisogno di grandi finanziamenti ha a disposizione delle leggi che possono perfettamente servire allo scopo.

PRESIDENTE. Ma se non ha le necessarie garanzie non può ottenere i finanziamenti.

FARALLI. Ma se non ha le necessarie garanzie non è una grande azienda, e non ha nemmeno una attività tale da garantire un intervento. Un intervento si garantisce all'artigiano, al piccolo e medio industriale, il quale ha la possibilità di sviluppare una attività più intensa attraverso la propria capacità e l'organizzazione di vendita, ma manca di mezzi per ottenere una attrezzatura adeguata; in questo caso interviene la legge e lo aiuta, anche se non ha una garanzia sicura. Ma se consideriamo una grande azienda, che per essere tale deve avere, secondo la legge sul medio credito, maestranze per oltre cento unità, e che tuttavia non è in grado di dare garanzie per i finanziamenti, non è, in realtà, una grande azienda.

O è una grande azienda, e allora deve essere in grado di dare garanzie; o non è una grande azienda, e allora è inutile inserire in questa legge anche le aziende di queste dimensioni: è questo il ragionamento pratico che dobbiamo fare.

Condivido perciò l'emendamento che i miei colleghi hanno presentato, perché, accogliendolo, la legge viene bene definita e viene precisato il suo ambito di applicazione, limitato alle medie e piccole aziende. Altrimenti si andrebbe contro lo spirito di questi aiuti e di queste sovvenzioni, che devono essere accordate solo dove ce n'è bisogno, dove esiste la possibilità di fare cose notevoli ma non c'è modo di dare le garanzie che una banca solitamente richiede.

Vorrei, perciò, insistere nel senso dell'emendamento Anderlini puro e semplice.

INVERNIZZI. Sono d'accordo con quanto ha detto il collega sull'orientamento di questa legge.

Questa è una legge che non possiamo accettare senza questa modifica, anche perché un emendamento successivo da noi presentato chiede di estendere i finanziamenti previsti da questa legge anche per l'esercizio di piccole imprese industriali e artigiane. Questo emendamento non avrebbe senso se prima non venisse definito in modo chiaro l'orientamento di questa legge. Inserendo una formulazione elastica come « prevalentemente piccole e medie » secondo quanto ha detto il nostro Presidente, si modifica il criterio stesso della legge. Si tratta di aiutare, diceva il Presidente, le imprese di rilevanza economica e sociale; queste non sono evidentemente le piccole imprese, né le imprese artigiane, perché queste hanno una rilevanza molto relativa, sia nel campo economico sia nel campo sociale prese come singole aziende. Pertanto, penso che sia assolutamente necessario chiarire la impostazione della legge.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Mi rendo conto che ridurre la portata della legge alle piccole e medie aziende significa toccare la impostazione di fondo della legge, che mira veramente a cambiare la tradizione seguita finora nel settore del credito. In questa stessa Commissione ci siamo spesso lamentati perché non abbiamo strumenti, perché il sistema bancario non ha quella duttilità che noi, come politici, vorremmo trovare in coloro che hanno il dovere di sostenere le aziende nei momenti di sfiducia o di crisi, anche parziale. Dobbiamo tenere presente che questa legge non solo supera questa situazione e crea gli strumenti per andare incontro a queste particolari esigenze, ma crea una forma nuova di garanzia, costituita dalla possibilità di avere un privilegio sugli impianti e sui macchinari.

Stiamo facendo qualcosa di veramente nuovo. Sarebbe desiderabile introdurre questa innovazione in tutti i settori della produzione industriale, per avere un mezzo che risponda alle reali necessità del momento. Dobbiamo tenere conto, però, dei fondi che abbiamo a disposizione: se abbiamo in totale cinque miliardi, non possiamo pensare di utilizzarli esclusivamente per una o per poche grosse aziende; in questo caso avremmo approvato una legge senza avere la volontà di farla funzionare. D'altra parte, con gli ordini del giorno presentati e secondo l'orientamento che si sta delineando, si fa strada l'idea di moltiplicare questi stanziamenti nel tempo, perché questa legge diventi uno strumento normale nella nostra vita economica, per sostenere le aziende che si trovano in particolari condizioni.

Molte volte un'industria si può trovare in situazioni — del tutto momentanee — di mancanza di liquidità, ad esempio, e un opportuno intervento può evitare un fallimento e i relativi danni alle maestranze.

Ritengo che sia opportuno, quindi, lasciare una certa elasticità alla impostazione generale della legge, in modo da rimettere alla discrezionalità del Ministero il giudizio sulla opportunità dell'intervento. Siamo in un settore in cui, operando il Ministero come tale, tutti abbiamo la possibilità, in sede di Commissione o in Aula, di intervenire sul modo con cui i fondi vengono impiegati, secondo una valutazione non solo economica e finanziaria, ma anche sociale e politica. Riusciamo a fare meglio noi in questa che in altre sedi. Ritengo che lasciare questa ampiezza alla legge potrebbe domani rivelarsi un vantaggio, una volta che fossero aumentati i fondi a disposizione. Della legge potrebbero avvantaggiarsi non solo le medie e piccole aziende, che ritengo le più favorite, ma anche le aziende di maggiore respiro che vengano a trovarsi in eventuali situazioni di crisi.

Vorrei invitarvi, perciò, a vedere se è possibile accettare la dicitura « prevalentemente a favore di piccole e medie industrie ».

PRESIDENTE. Ripeto che una ulteriore garanzia è rappresentata dalla commissione prevista dalla legge 30 luglio 1959, n. 603. Pregherei quindi i colleghi di accettare il « prevalentemente ».

ANDERLINI. Ritengo più preciso l'emendamento puro e semplice, « piccole e medie aziende », senza l'aggiunta di « prevalentemente ». Il Ministero opera sempre con una certa elasticità e, con l'aggiunta, chissà dove si arriverebbe.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Le piccole aziende si possono definire, mentre le medie non hanno un limite; conseguentemente non vedo l'opportunità di un irrigidimento sulla parola « prevalentemente ».

Mi rimetto perciò alla Commissione, ribadendo lo spirito generale che informa il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dopo la chiarificazione dell'onorevole Sottosegretario, non insisto per il mio emendamento all'emendamento.

Al Governo rimarranno sempre due strumenti per finanziare, quando fosse necessario, le aziende che non potessero rientrare nel-

l'ambito delle « medie »: in primo luogo la legge 30 luglio 1959, n. 623, che prevede, in tempi normali, finanziamenti di 500 milioni, e, in tempi eccezionali, finanziamenti fino a un miliardo; in secondo luogo una sempre possibile legge formale dello Stato, per l'intervento dell'I.R.I. come è stato fatto per i cantieri di Taranto.

ANDERLINI. Ci sono i cantieri di Loano che stanno chiudendo. Se dovessimo sovvenzionare questi cantieri con la legge in esame i fondi finirebbero subito. Non sono affatto contrario allo spirito della legge, ma la preferisco con la limitazione di cui al mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Il secondo emendamento, presentato anch'esso dagli onorevoli Ceravolo Domenico, Castagno, Anderlini, Diaz Laura e Failla è il seguente:

« *Dopo le parole:* imprese industriali, *aggiungere le parole:* anche temporaneamente inattive ».

Mi pare che l'emendamento sia accettabile. Non si deve applicare la legge alle sole aziende che sono in attività all'entrata in vigore della legge. Una azienda che avesse chiuso un mese fa, rimarrebbe esclusa dai finanziamenti. Naturalmente dovrà documentare il particolare interesse economico e sociale dell'attività.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento di cui ho testè dato lettura.

(*È approvato*).

Un terzo emendamento da me presentato è il seguente:

« *Alle parole:* che per mancanza di idonee garanzie, *sostituire le parole:* che, anche per mancanza di idonee garanzie ».

Io stesso ho proposto questo emendamento, ma alla luce delle ultime discussioni ritengo che il caso essenziale per l'applicazione della legge in esame sia proprio quello in cui l'azienda manchi di idonee garanzie, e non possa avere finanziamenti. Quindi non insisto.

ANDERLINI. Infatti è pressoché inutile.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Ringrazio il Presidente De' Cocci di avere ritirato l'emendamento.

PRESIDENTE. Il quarto emendamento all'articolo 1, presentato dagli onorevoli Anderlini, Castagno e Ceravolo Domenico è il seguente:

« *Alla parola*: riconversione, *sostituire la parola:* ammodernamento.

A mio avviso il termine « riconversione » è così ampio e generico da comprendere anche l'ammodernamento. La legge stessa parla di trasformazioni, riconversioni, ed evidentemente gli ammodernamenti vi sono compresi. Lo stesso titolo porta « riconversioni » e non vedo la necessità di introdurre questa differenziazione. Chiedo all'onorevole Anderlini se intende ritirare il suo emendamento.

ANDERLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il quinto ed ultimo emendamento all'articolo 1, presentato dagli onorevoli Fasano, Invernizzi, Vacchetta, Failla, Diaz Laura, Natoli e Alberganti è il seguente:

« *Dopo le parole:* concorrenza internazionale, *aggiungere le parole:* nonché per l'esercizio di piccole imprese industriali ed artigiane ».

L'emendamento non mi sembra essenziale, perché la limitazione alle piccole imprese è già stata accetta e, naturalmente, il finanziamento è accordato per l'esercizio. La concorrenza internazionale è solo un indirizzo di fondo, una giustificazione platonica della legge in esame: è naturale che vi possano rientrare tutti i tipi di finanziamenti, anche il credito d'esercizio.

INVERNIZZI. Può sembrare che vi rientri anche il credito d'esercizio, ma l'ammodernamento e la riconversione sono cose diverse dall' esercizio. C'è il pericolo che i finanziamenti vengano concessi solo a ditte che vogliano ampliarsi, o cambiare il ramo di produzione, e non a ditte che, pur restando nello stesso ramo, chiedono finanziamenti per far fronte alle vere spese di esercizio.

Mi pare che questa precisazione sia indispensabile.

PRESIDENTE. Accettando questo principio, ad una rivoluzione ne aggiungiamo un'altra: prima la concessione di crediti senza le garanzie di rito; adesso l'ammissione anche del credito di esercizio. Le leggi normali giungono al massimo al finanziamento delle scorte. Questa legge dispone di scarsi fondi, introducendo anche il credito d'esercizio corriamo il rischio di metterci in una difficile situazione da cui non ci sarà più possibile districarci.

La legge 30 luglio 1959, n. 623, prevede al massimo le scorte per il 20 per cento. Se allarghiamo l'ambito di applicazione della legge fino a ricomprendervi il credito d'esercizio puro e semplice (che nell'artigianato non esiste neppure), onorevole Invernizzi, non basterebbero due miliardi.

INVERNIZZI. Facciamo qualcosa di veramente nuovo. Altrimenti non facciamo altro che aumentare i finanziamenti della citata legge n. 623, senza cambiare niente. Noi non siamo stati mai d'accordo con la legge esistente, non possiamo essere d'accordo per il suo prolungamento, puro e semplice.

PRESIDENTE. Cerchiamo di essere concreti. Del credito d'esercizio hanno bisogno tutti: a tutti fa comodo ottenerlo ad un interesse del 5 per cento. Ma, in tal modo, noi rendiamo la legge insufficiente fino dal suo nascere.

INVERNIZZI. Più che rendere insufficiente la legge, voi avete paura di rivalutarla.

PRESIDENTE. Questa è una legge di dimensioni limitate, con limitati fondi a disposizione. Non è certo questa la sede per rinnovare tutto il nostro sistema creditizio. Abbiate il senso delle proporzioni. Potremo chiedere ulteriori fondi per farla funzionare, quando diventi uno strumento permanente. Potremmo approvare un ordine del giorno in cui si richiami la legge 30 luglio 1959, n. 623, anche per quanto riguarda le scorte, ed invitando eventualmente a concedere i finanziamenti anche allorquando vi siano ragioni assolutamente necessarie che devono garantire l'esercizio. Io stesso potrei sottoscrivere questo ordine del giorno, e l'intera Commissione lo approverebbe.

TOGNONI. Si potrebbe trovare una soluzione, ma molti colleghi si spaventano per questo emendamento presentato dal collega Fasano, alcuni addirittura sorridono. Il punto da considerare non è « quali saranno le conseguenze della estensione al credito d'esercizio »; ma « dove andremo a finire se accordiamo anche il credito di esercizio ». Consideriamo, invece, obiettivamente, le condizioni in cui versa, attualmente, in Italia l'artigianato: dovremo convincerci allora che, lungi dall'essere in condizioni di parità nei confronti della grande azienda, l'artigianato può sopravvivere soltanto se gli creiamo certe condizioni particolari; questa è la verità. E allora questa innovazione – relativa alla concessione del credito di esercizio alle piccole imprese industriali e artigiane – appare indispensabile se vogliamo davvero introdurre una legislazione moderna e cominciare a creare per l'artigianato – così diffuso nel nostro paese – le condizioni di vita e di sviluppo.

Non è un problema da liquidare con una battuta e con il sarcasmo: è una questione difficile.

PRESIDENTE. Nei dibattiti sul bilancio abbiamo sempre auspicato l'estensione di contributi del Ministero per l'industria e commercio alle cooperative artigiane per garantire il credito di esercizio. Si deve auspicare la costituzione presso l'Artigiancasse di una sezione per il credito di esercizio, e non soltanto per l'esportazione.

TOGNONI. Se pensiamo ai contributi di miliardi che vengono concessi alla Montecatini, perché ci si deve spaventare di questa innovazione?

INVERNIZZI. È in corso un finanziamento con denaro pubblico di un cantiere, in Italia, il cui principale azionista è Maometto V del Marocco. Non vedo perché debba spaventarvi il finanziamento del credito di esercizio degli artigiani.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Vi prego di non insistere sull'emendamento. La questione deve essere affrontata, ma non su questo terreno, non in questa sede. D'altra parte, eventualmente, il problema verrà sollevato in ordine alla legge sul credito all'artigianato. La legge che stiamo esaminando non può essere adatta a risolvere i problemi di un settore tipico della nostra attività produttiva.

PRESIDENTE. Propongo di presentare un ordine del giorno, che la Commissione approverà.

INVERNIZZI. Gli ordini del giorno non servono.

PRESIDENTE. Quando sono così solennemente concordati senza dubbio servono, e costituiscono un utile criterio. Nell'ordine del giorno si può fare riferimento al finanziamento delle scorte previsto dalla citata legge n. 623, e in casi particolari a misure ancora più vantaggiose.

INVERNIZZI. Insisto per la votazione dell'emendamento.

BIAGGI NULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. In questo caso chiedo di aggiornare la seduta.

INVERNIZZI. Non capisco perché dovremmo aggiornare la seduta. Siamo ormai in sede di votazione. Prima votiamo e poi aggiorniamo la seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Invernizzi, non credo che potremmo andare a testa alta, come legislatori, per avere trasformato una leggina,

che riguarda particolari casi, in una legge generale, contro ogni correttezza di tecnica legislativa.

INVERNIZZI. Respingo questa impostazione; posso riconoscere come il contenuto finanziario della legge sia limitato, ma ciò non toglie che, se in seguito a questo emendamento, anche solo cento artigiani avranno ricevuto qualche aiuto, avremmo fatto qualcosa di veramente nuovo. Non è tanto la portata finanziaria della legge che è in considerazione, quanto la reale rispondenza alle esigenze che il settore ha sempre rivendicato. Nelle discussioni del bilancio queste esigenze sono state discusse ma non sono mai state accettate. Gli ordini del giorno servono soltanto a tenere in vita i problemi, non a risolverli. I finanziamenti agli artigiani: questa è una reale innovazione.

PRESIDENTE. Vorrei sentire l'opinione del suo gruppo, onorevole Anderlini.

ANDERLINI. In linea di principio noi siamo d'accordo con l'emendamento. Ci rendiamo conto che inserire questo emendamento, in questo punto della legge, può essere pericoloso; ma, d'altra parte, non potete chiederci di rinunciare al principio che abbiamo sempre sostenuto, per affermare che le imprese artigiane non hanno bisogno di un credito di esercizio.

PRESIDENTE. Ma questo riguarda anche le medie industrie. La legge 30 luglio 1959, n. 623, fissa i limiti del finanziamento in un miliardo per la costruzione di nuovi impianti e in cinquecento milioni per il rinnovo. Quindi i limiti sono notevoli.

TOGNONI. Proprio in quella occasione fu votato un ordine del giorno per impedire che si arrivasse solo a pochi finanziamenti di quelle dimensioni a danno dei finanziamenti di piccole dimensioni.

Se ci si richiama alle dimensioni dei finanziamenti e si specifica che si tratta di piccole imprese industriali ed artigiane, il limite di un milione non dovrebbe venire superato.

Un ordine del giorno non è sufficiente. In occasione dell'esame di quella legge noi abbiamo rinunciato ad un emendamento proprio per votare un ordine del giorno, durante la discussione del quale il Ministro Colombo dichiarò che si sarebbe ritenuto vincolato da quell'ordine del giorno come da un emendamento.

PRESIDENTE. Nella mia regione si sono avuti miriadi di finanziamenti di 10, 15, 20 milioni. Non ne ho mai visti di più grossi.

Passiamo ora alla votazione.

DE MEO. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta del collega De Meo è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, procediamo, allora, alla chiama dei membri della Commissione.

VACCHETTA, *Segretario* (procede alla chiama).

Sono assenti: Agosta, Alessandrini, Alliata di Montereale, Ariosto, Baldi Carlo, Battistini Giulio, Bertoldi, Castagno, Castellucci, Ceravolo Domenico, Cremisini, De Marzio Ernesto, Dosi, Failla, Fasano, Gullotti, Lama, Larussa, Lombardi Ruggero, Longo, Menchinelli, Merenda, Muscariello, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno e Trombetta.

PRESIDENTE. Constato che la Commissione non è in numero legale e, pertanto, dobbiamo rinviare la seduta ai sensi del Regolamento a domani alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

TOGNONI. Desidero far presente che la giornata di domani è, per prassi, destinata alle riunioni di gruppo.

PRESIDENTE. Mi riservo di consultare il Presidente della Camera prima di riconvocare la Commissione dato che l'articolo 51, valido per le discussioni in Assemblea, può dare luogo ad inconvenienti se applicato troppo rigidamente alle Commissioni.

La seduta termina alle 10.55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI